PDF Eraser Free

11091/23

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
protezione
internazionale

Composta da

Antonio Valitutti - Presidente -
Laura Tricomi - Consigliere-
Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -
Rita Elvira Anna russo - Consigliere -
Daniela Valentino - Consigliere Rel.-

R.G.N. 10181/2022
Cron 11091

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da nata in Nigeria il ,
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Novara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, 3

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro in carica, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma del 10.1.2022 comunicato il 25.3.2022 ed emesso nel giudizio r.g. 41016/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2023 dal Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA

69
2023

PDF Eraser Free

Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 adiva il Tribunale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D. Lgs. 251/07, in opposizione al provvedimento di non riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. La ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale di essere cittadina della Nigeria; di essere nata a Ogwa nell'Edo State e di essere cresciuta a Benin city nell'Edo State; di appartenere al gruppo etnico esan; di professare la religione cristiana cattolica; di avere una famiglia d'origine composta dai genitori e da un fratello, tutti deceduti; di aver studiato per quattro anni; di non essere sposata e di non avere figli; che il fratello è morto nel sonno in seguito ad un sogno premonitore; di aver scoperto che la madre era un membro degli Ogboni; di aver fatto un altro sogno premonitore in cui la madre la consegnava agli Ogboni; di aver appreso dalla zia che la madre stava per morire e che lei avrebbe dovuto sostituirla all'interno della setta; di aver lasciato il Paese nel 2016 con la zia materna e di essere arrivata nel 2016 in Italia passando per il Niger e la Libia; di temere, in caso di rientro nel Paese di origine, di essere costretta ad aderire alla setta degli Ogboni. Nel corso dell'istruttoria veniva prodotta certificazione medica del San Camillo Forlanini, centro di riferimento regionale MGF, comprovante la circostanza che la ricorrente fosse stata sottoposta a mutilazioni genitali femminili di tipo I (clitoridectomia).

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di protezione internazionale, ma riteneva che la mutilazione subita dalla richiedente comporta conseguenze non soltanto fisiche ma anche psicologiche e che la storia personale della richiedente priva di una rete familiare di supporto determinasse una condizione di vulnerabilità per la quale il Paese di origine non è in grado sdi fornire alcuna forma di protezione in termini di assistenza sociale,

PDF Eraser Free
psicologica e di welfare e pertanto potesse esserLe riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Obera Blessing ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. L'amministrazione intimata ha depositato soltanto "nota per partecipazione all'udienza pubblica".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1. Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. del decreto del Tribunale per avere statuito in violazione degli artt. 4 e 7 e ss. d. lgs. n.251/2007, nonché dell'art. 60 Convenzione di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 77/2013. Il Tribunale non avrebbe considerato che le mutilazioni subite potevano radicare il fondato timore che la ricorrente possa subire violenza in ragione della sua appartenenza al genere femminile e possa essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti. In tal modo avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dei presupposti previsti dal d.lgs. n. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato.

1.1 La censura è fondata. Questa Corte ha più volte ribadito che gli atti di MGF possono integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi degli artt. 7 ed 8 d.lgs. n. 251/2007, ove è previsto espressamente che gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche o psichiche (lett. a), o di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (lett. f) (Cass., n. 29836/2019; Cass., n. 30631/2021). Dette pratiche concretizzano un trattamento oggettivamente inumano e degradante; inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, possono sussistere, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del citato d.lgs. n. 251, anche i presupposti per la concessione dello status di rifugiato (Cass., n. 5144/2022; Cass., n. 29971/2021). Il Tribunale, pur riconoscendo lo stato di vulnerabilità

PDF Eraser Free

e l'inadeguatezza del sistema sanitario del Paese di origine per la tutela delle vittime di questa violenza, non correttamente ha ritenuto che la situazione non rientrasse da quanto previsto dall'art. 7 d. lgs. n. 251/2007. In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del d. l.gs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali (Cass. 29971/2021; Cass. 5144/2022; Cass. 8980/2022; Cass. 22234/2022). Tale accertamento non è stato specificamente effettuato dal giudice di merito.

2.Per quanto esposto, il ricorso va accolto. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

PDF Eraser Free

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 10 gennaio 2023.

Il Presidente

Antonio Valitutti

Depositato in Cancelleria

Oggi, 27 APR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giampaolo Di Filippo